



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

### **ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

n. 24/ 2025

Il Capo del Circondario Marittimo di Monfalcone,

- Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- Vista la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979 e sua esecuzione”;
- Visti il D.lgs. 171/2005 e ss.mm.ii. “Codice della nautica da diporto” ed il D.M. 146/2008 recante il relativo Regolamento di attuazione;
- Vista la legge Regionale 10/2017 “Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006”;
- Visti il D.P. Reg. 159 dd. 19.06.2009 e ss. mm. e ii. con cui è stata approvato il PUD turistico ricreativo;
- Vista la delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1990 del 19 dicembre 2024 che ha provveduto ad individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2025, secondo la norma vigente (art. 8 del D.lgs. 116/08) e che ha confermato, per l’anno in corso, l’individuazione della stagione balneare nel periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 settembre;
- Visti i dispacci prot. 82/022468 in data 03.04.2002 e prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recanti disposizioni per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto il dispaccio prot. n. 02.01/13413 datato 08.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativo alla compatibilità tra attività nautiche;
- Visti i dispacci prot. n. 02.01/30482 e prot. n. 02.02/32472 rispettivamente in data 27.3.2007 e 03.4.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativi all’attuazione del disposto dell’art. 1 comma 251 lettera “e” della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedente l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- Visto il dispaccio prot.132225 del 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto riguardante l’utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge;

- Visto il dispaccio prot. n.113761 in data 27.08.2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante disposizioni per l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio;
- Visto il dispaccio prot. n.54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Vista la propria Ordinanza n. 10/2007 in data 18.04.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa durante la stagione balneare;
- Vista la propria Ordinanza n. 16/2023 in data 19.05.2023 che approva il Regolamento di disciplina delle attività sportive e ludico-ricreative nell'ambito del Circondario Marittimo di Monfalcone;
- Vista la propria Ordinanza n. 24/2024 in data 28.06.2024 e ss.mm.ii. che disciplina la pratica della pesca sportiva/ricreativa nel bacino portuale di Monfalcone;
- Vista la propria Ordinanza n. 11/2025 in data 10.03.2025 che approva il Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone;
- Viste le vigenti Ordinanze dei Comuni costieri di Monfalcone e Staranzano riguardanti i profili di utilizzazione del litorale balneare;
- Visti il Codice della Navigazione e, in particolare, gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 e il relativo Regolamento di Esecuzione, Parte Marittima e, in particolare, gli articoli 27, 28, 59 e 524;
- Visto il parere fornito da ENAC in occasione dell'istruttoria svolta nell'ambito dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 16/2021 relativamente alla disciplina del volo di idrovolanti e aeromobili leggeri nell'ambito dello spazio aereo di interesse;
- Considerata l'affluenza presso il litorale del Circondario Marittimo di Monfalcone, anche tenuto conto dei periodi di chiusura dei presidi scolastici dell'area;
- Considerata la morfologia del litorale del Circondario Marittimo di Monfalcone, caratterizzata da spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli ortogonali, dalla presenza di rilevanti sbocchi di fiumi e canali, nonché da zone di mare antistanti con fondali bassi che degradano lentamente verso il largo;
- Ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2021 in data 29.04.2021 e disciplinare gli aspetti concernenti l'esercizio in sicurezza dell'attività balneare allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima lungo il litorale del Circondario Marittimo di Monfalcone.

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Monfalcone che si estende dal dalla foce del fiume Isonzo (Sdobba) esclusa alla foce del fiume Timavo (asse mediano) e comprende il litorale dei Comuni rivieraschi di Monfalcone e Staranzano.
2. **Ai fini della presente Ordinanza si intende** per:
  - a. **spiaggia libera**: ogni area demaniale marittima non affidata in concessione, destinata alla balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;

- b. spiaggia libera attrezzata: ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi caratterizzata da accesso libero e gratuito;
  - c. struttura balneare: un'area demaniale marittima che fornisce accoglienza e servizi ai bagnanti quale, ad esempio, uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata, una colonia marina, od altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione;
  - d. concessionario di struttura balneare: un soggetto privato o pubblico che, in forza di un provvedimento amministrativo o di una norma di legge, gestisce una struttura balneare;
  - e. stagione balneare: periodo individuato dalla Delibera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e disciplinato dalle Ordinanze Balneari dei singoli Comuni Costieri.
- 3. Durante la stagione balneare, nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.
  - 4. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, dovrà darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone e il servizio di salvamento dovrà comunque essere sempre assicurato.
  - 5. Al di fuori della stagione balneare, ove siano previste dall'Amministrazione regionale o comunale aperture delle strutture, l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti avverrà secondo un proprio efficace modello organizzativo, basato, altresì, su un'adeguata valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura dei concessionari.
  - 6. I Comuni devono provvedere ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento direttamente o a mezzo di impresa terza e darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone entro l'inizio della stagione balneare. In tali spiagge il servizio di salvamento dovrà essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nella presente Ordinanza.
  - 7. Nelle spiagge libere, i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone e provvedere ad apporre, in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti, redatta, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, depositando idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Monfalcone, con la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA  
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"**

**ART. 2  
ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**

- 1. Salvo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3, durante la stagione balneare - le cui date di inizio e fine sono di anno in anno individuate dai Comuni costieri - sono prioritariamente riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Monfalcone ricomprese entro la fascia di 400 metri dalle spiagge (o dalle coste basse);
- 2. Durante la stagione balneare gli specchi acquei antistanti le strutture balneari, salvo le zone interdette, sono riservati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto

al fronte mare delle medesime strutture. Tali aree sono riservate alla balneazione, anche oltre il periodo della stagione balneare, qualora una delle strutture balneari intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione, e ne faccia espressa comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto di Monfalcone. In questo caso, tali aree sono riservate alla balneazione durante la stagione balneare e nel periodo in cui la struttura balneare intende operare.

3. Il limite delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari durante l'intera stagione balneare con il posizionamento di gavitelli di **colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni e comunque nel numero minimo di tre.
4. Nelle zone riservate alla balneazione, e in prossimità delle acque portuali di Monfalcone e dell'imboccatura dei porti minori, detti gavitelli devono essere posizionati durante tutta la stagione balneare e durante il periodo in cui la struttura balneare intende eventualmente operare prima della data di inizio della stagione balneare, ovvero successivamente alla sua conclusione; i gavitelli devono essere posizionati a una distanza non superiore ai 10 metri l'uno dall'altro, collegati tra di loro con cavo tarozzato galleggiante, e disposti sia parallelamente che perpendicolarmente in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni delle strutture balneari.
5. I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione per i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Nel caso la profondità di metri 1,60 sia superata entro 10 metri dalla costa, in sostituzione del segnalamento a mare, deve essere posizionato un numero adeguato di cartelli in zona ben visibile agli utenti, redatto, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, con la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”**

6. I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa alla balneazione per la presenza di scogli, fondali pericolosi, materiale affiorante con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno recanti la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA”**

*(indicare il pericolo specifico)*

7. È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posti e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi, o comunque resi illeggibili. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali spostamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7, si applicano anche ai Comuni di Monfalcone e Staranzano per le spiagge libere frequentate da bagnanti rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, le Amministrazioni citate dovranno, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle spiagge libere interessate la seguente segnaletica, ripetuta più volte in zona ben visibile agli utenti, e redatta, oltre che in italiano, in inglese, tedesco e sloveno, recante le seguenti diciture:

**“ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE  
NON SEGNALATO”**

**“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”**

9. Nel periodo della stagione balneare, nelle predette zone di mare riservate alla balneazione nelle ore comprese tra le 07.30 e le 19.30 **È VIETATO**:

- la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie sia professionale che sportiva;
- la partenza, il transito, la sosta e l’atterraggio di qualsiasi unità a motore o a vela, ad eccezione di:
  - a. natanti da diporto di piccole dimensioni privi di motore, tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò, sup (stand up paddle) e simili;
  - b. unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
  - c. unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall’Autorità Marittima;
  - d. mezzi appartenenti all’A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque ai fini di balneazione e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative;
  - e. i mezzi a idrogetto adibiti al servizio di salvataggio;
  - f. mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall’Autorità Marittima);

Le unità di cui ai precedenti punti devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito;

- l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima o Ordinanza;
- l’atterraggio/ammarraggio di qualsiasi tipo di velivolo - inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili - il sorvolo ad una quota inferiore a 300 (trecento) metri salvo i casi previsti dalle vigenti norme (mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio);
- il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela, traino gonfiabili, jetlev flyer e simili, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate nell’apposito regolamento, le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all’esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l’incolumità dei fruitori).

10. Nei casi di necessità (allerta/emergenza), che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l’emergenza in mare, l’eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela e a motore dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

11. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l’utenza, tramite l’altoparlante o megafono, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri da detti mezzi.

12. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una fascia di rispetto dell’ampiezza di 50 metri oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all’interno della quale le unità non possono navigare a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.

**ART. 3**  
**ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

**1. È VIETATA** la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- a meno di 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- negli specchi acquei destinati agli impianti fissi di pesca e acquacoltura (piscicoltura – mitilicoltura) e nei relativi canali di accesso intermedi;
- nelle foci dei fiumi e nei canali navigabili;
- all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.);
- nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione da apposite Ordinanze.

**ART. 4**  
**DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, i concessionari di strutture balneari, singoli o associati, devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti, anche a mezzo di impresa terza, con almeno un assistente ai bagnanti, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%). Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
2. I concessionari o i gestori di strutture balneari o spiagge libere, almeno 15 giorni prima dell'apertura della struttura balneare, al fine di consentire all'Autorità Marittima una facile individuazione da mare della propria struttura balneare o della spiaggia libera gestita, nonché al fine di avere referenti per meglio fronteggiare situazioni di allerta/emergenza in materia di sicurezza della balneazione, devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Monfalcone le modalità con le quali verrà assicurato il servizio di salvamento, utilizzando la "scheda informativa" in allegato n. 1 alla presente Ordinanza.
3. Durante la stagione balneare, a bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, devono essere presenti assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:
  - a. per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadrati, n. 1 assistente bagnanti;
  - b. per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadrati, n. 1 assistente bagnanti in più per ogni 400 metri quadrati di superficie o frazione.

Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

4. L'esercizio del servizio di salvamento attraverso consorzio o altra forma associata, nel rispetto delle condizioni delineate nel presente articolo, è subordinato alla presentazione all'Autorità Marittima, almeno 15 giorni prima dell'apertura della struttura balneare, di un "Piano di Salvataggio", che contenga:

- una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, con l'indicazione del fronte mare totale degli stabilimenti interessati, delle posizioni delle postazioni, del numero di unità di salvamento e delle dotazioni previste;
- l'accordo debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio di salvamento con l'espressa assunzione congiunta di responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate;
- il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al servizio di salvamento e l'individuazione del responsabile del Coordinamento del servizio di salvamento;

Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare, alla spiaggia libera e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni.

5. L'assistente ai bagnanti adempie un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, 2 comma, del Codice Penale e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Salvo casi di forza maggiore, l'assistente ai bagnanti non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato. Egli deve:

- a. essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato da soggetti autorizzati ai corsi di formazione al salvamento ed al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
- b. indossare una maglietta di **colore rosso**, recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso; eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche, dovranno avere le caratteristiche della maglietta di salvamento;
- c. essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
- d. essere dotato di un siluro salvagente (rescue can);
- e. stazionare nella postazione di salvamento assegnata oppure in mare sull'unità di servizio. Nel caso di scarsa visibilità degli antistanti specchi acquei tale da poter compromettere un'immediata assistenza di bagnanti in possibile difficoltà dovrà assumere, in ogni circostanza, la posizione che consenta la più ampia visuale possibile;
- f. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza, e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Monfalcone, direttamente o tramite il concessionario o gestore, tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, provvedendo di seguito anche all'invio della scheda di segnalazione denominata "scheda di rilevazione incidenti" in allegato n. 2 alla presente Ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
- g. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
- h. chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di turbative all'ordine pubblico;

- i. approntare la postazione di salvamento verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni all'uopo predisposte entro le ore 9.00.
6. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, posta nel punto mediano della zona di metri 80 di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri. In ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:
- a. un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
  - b. un megafono funzionante;
  - c. metri 200 di cavo di salvamento tipo galleggiante con cintura e bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
  - d. un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;
  - e. un'unità a remi di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa, di un ancorotto per agevolare le operazioni di soccorso e di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. La zona predisposta per la sosta e la via d'accesso all'acqua dell'unità dev'essere sgombra da ostacoli che possano impedire il corretto utilizzo dell'unità stessa.
7. Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il NUMERO UNICO EMERGENZE (NUE) 112, nonché il NUMERO BLU 1530. L'accesso a detti recapiti è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita umana in mare. Inoltre la Capitaneria di porto di Monfalcone può essere contattata al numero telefonico 0481 676611.
8. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
9. È facoltà del concessionario, singolo o associato, o del Comune, ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento un'unità con propulsore ad idrogetto per il salvamento (per esempio una moto d'acqua), dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone. Al riguardo:
- a. resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nelle forme stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità ad idrogetto per il salvamento solo ausilio o integrazione all'unità di salvamento di cui al comma 6;
  - b. rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente ai bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità, usando, dove possibile, l'apposito corridoio di lancio;
  - c. in caso di utilizzo di unità ad idrogetto per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:
    - l'unità del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e deve recare la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
    - l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvamento;
    - l'unità deve essere dotata di elica interna al sistema di propulsione;

- l'unità deve essere dotata di una barella di salvamento, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
- l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (*ai sensi dell'art. 39 del Codice della nautica da diporto*);
- a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare una cintura di salvataggio;
- l'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione per prove di efficienza dell'unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente Ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio), finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero bagnante in difficoltà.

10. È facoltà del concessionario di struttura balneare, singolo o associato, o del Comune, in aggiunta al servizio di salvamento obbligatorio disciplinato dalla presente ordinanza, affiancare un servizio integrativo composto da unità cinofile abilitate al salvamento, costituite da cane da salvamento e conduttore, dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone. In tale caso, il cane da salvamento deve essere munito della prevista abilitazione nonché dei certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità, rilasciato da federazioni o associazioni all'uopo autorizzate a norma di legge.

11. Ogni struttura balneare deve disporre di un sistema di bandiere che identifichi lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:

- Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
- Gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

Tale sistema facilita la comprensione da parte dell'utenza e contribuisce a una maggiore percezione della sicurezza. Si rimarca che, quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni struttura balneare deve essere issata, a cura dei concessionari o gestori, su un pennone installato in posizione ben visibile, una **BANDIERA ROSSA** il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto periodicamente anche per altoparlante.

12. La BANDIERA ROSSA di cui al comma 11, dovrà essere issata, altresì, a cura dei concessionari o gestori, con il significato di assenza di servizio di salvamento anche:

- in caso di soccorso, emergenza o causa di forza maggiore;
- al di fuori dell'orario in cui è previsto il servizio di salvamento.

13. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso prescritto dalla normativa vigente (allegato 1 del Decreto 15/07/2003, n.388 e ss.mm.ii.) e, in ogni caso, deve essere prontamente disponibile:

- a. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le seguenti dotazioni minime: guanti monouso latex-free misure varie, disinfettante a base di Clorexidina 0,05%, pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm, rotolo cerotto 2,5 cm, confezione cerotti medicati, buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isoterica, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";

- b. tre bombole di ossigeno monouso, da 1 litro cadauna, in stato di efficienza, in corso di validità e senza riduttore di pressione o, in alternativa, tre bombole tradizionali con riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso di regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno;
- c. un pallone di ventilazione auto espansibile "Ambu" corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- d. set completo di cannule orofaringee di varia misura e mascherine di respirazione bocca a bocca (tipo pocket mask) dimensionate per adulti e bambini.

Inoltre è fortemente raccomandato che ogni concessionario si adoperi per rendere disponibile un defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.) corredato da una coppia di elettrodi per adulti e una coppia di elettrodi pediatrici, posizionato all'interno della concessione e ben segnalato con apposita cartellonistica.

14. Ogni struttura balneare deve essere dotata di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale adibito a primo soccorso, individuato da un cartello di forma quadrata o rettangolare recante una croce bianca su sfondo verde. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di cui al comma 13.

## **ART. 5 ATTIVITÀ DI PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE**

- 1. Nel corso della stagione balneare, tra le ore 07:30 e le 19:30 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea, nella fascia di mare riservata alla balneazione.
- 2. L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seg. del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e dal D.lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. ed è vietata:
  - a. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
  - b. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
  - c. dal tramonto al sorgere del sole.
- 3. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
- 4. Le gare sportive e manifestazioni di pesca sportiva sono disciplinate con apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di Monfalcone.

## **ART. 6 ATTIVITÀ SUBACQUEE IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE**

- 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su di esso, e a bordo dello stesso deve essere obbligatoriamente presente anche almeno una persona pronta ad intervenire. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale della predetta segnalazione. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.
- 2. Nel caso di immersioni subacquee notturne il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte, presente sull'unità di appoggio o, qualora sia assente, fissata sull'asta del segnale galleggiante.

3. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di moderare la velocità e di mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale indicante la presenza del subacqueo.
4. L'attività subacquea a scopo sportivo, ricreativo, didattico o ai fini scientifici effettuata nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone è disciplinata dal Regolamento approvato con Ordinanza n. 11 in data 10.03.2025 di questa Capitaneria di porto.

#### **ART. 7 DEROGHE**

1. Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, la Capitaneria di porto di Monfalcone potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

#### **ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.
3. La presente Ordinanza sostituisce e abroga l'Ordinanza n. 16/2021 in data 29.04.2021 e ogni altra disposizione di pari rango che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
4. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo d'ufficio e sul sito internet [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) nella sezione "Ordinanze", agli albi dei Comuni rivieraschi di Monfalcone e Staranzano e sarà esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.

Monfalcone, data apposizione firma digitale

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fausto SCHIRONE



**CAPITANERIA DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA  
MONFALCONE**

**SALA OPERATIVA**

**☎ 0481-496690**

**e-mail: [cpmonfalcone@mit.gov.it](mailto:cpmonfalcone@mit.gov.it)**



**NUMERO DI EMERGENZA  
UNICO EUROPEO**

## ALLEGATO 1

### SCHEDA INFORMATIVA SERVIZIO DI SALVAMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta, all'inizio di ogni stagione balneare, dai soggetti interessati – anche digitalmente - e fatta pervenire almeno 15 giorni prima dell'apertura della struttura balneare a cura dei concessionari/gestori/titolari di stabilimenti/strutture balneari – spiagge libere alla Capitaneria di porto di Monfalcone (GO) via p.e.c. all'indirizzo: [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it)

Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti indicati nella presente cambino nel corso della stagione balneare. Nel caso di spazio insufficiente, allegare altre schede numerandole.

#### QUADRO A

##### Stabilimento/struttura balneare – spiaggia libera

Metri lineari di fronte mare in concessione: \_\_\_\_\_; Numero eventuali piscine: \_\_\_\_\_

Denominato/a \_\_\_\_\_

Ubicato/a in località \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_

Recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_ .

PEC/e-mail:

#### QUADRO B

##### Generalità del concessionario/gestore/titolare dello stabilimento/struttura balneare – spiaggia libera (o legale rappresentante se trattasi di società):

Sig. \_\_\_\_\_,

nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_ .

PEC/e-mail:

#### QUADRO C

##### Generalità dell'assistente bagnanti:

1. Sig. \_\_\_\_\_,

nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa)

\_\_\_\_\_ -

e-mail \_\_\_\_\_

Brevetto rilasciato da

valido fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

2. Sig. \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

3. Sig. \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

4. Sig. \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

5. Sig. \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

[segue]

## QUADRO D

Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estrema patente nautica:

Sig. \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Patente nautica n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_,  
scadente in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(firma del conducente)

-----  
Il servizio di salvamento è organizzato in consorzio o altra forma associata: ☐ NO ☐ SI  
In caso affermativo allegare apposita documentazione esplicativa.

-----  
Data di compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del concessionario/titolare/gestore  
e/o legale rappresentante (qualora si tratti di società)

Tel: 0481496646

- Data evento \_\_\_\_\_ Ora evento \_\_\_\_\_  
 Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_  
 Spiaggia libera \_\_\_\_\_  
 Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

|                                                |                                   |                                     |                                                                                                                              |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Luogo intervento</u></b>                 | <input type="checkbox"/> Spiaggia | <input type="checkbox"/> Scogliera  | <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt. ____                                                             |                                  |
| <b><u>Condizioni meteo</u></b>                 | <input type="checkbox"/> Cattive  | <input type="checkbox"/> Buone      | <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento<br><input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento |                                  |
| <b><u>Stato del mare</u></b>                   | <input type="checkbox"/> Calmo    | <input type="checkbox"/> Poco mosso | <input type="checkbox"/> Mosso                                                                                               | <input type="checkbox"/> Agitato |
| <b><u>Vento</u></b>                            | <input type="checkbox"/> Assente  | <input type="checkbox"/> Debole     | <input type="checkbox"/> Forte                                                                                               |                                  |
| <input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata |                                   |                                     | <input type="checkbox"/> Bandiera rossa non issata                                                                           |                                  |

Residenza assistito: \_\_\_\_\_ Età \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_ Sesso ☐ M ☐ F  
Stato se stranieri: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dolore all'addome<br><input type="checkbox"/> Medusa<br><input type="checkbox"/> Puntura di pesce<br><input type="checkbox"/> Punture di insetto<br><input type="checkbox"/> Mal di testa | <input type="checkbox"/> Dolore al torace<br><input type="checkbox"/> Congestione<br><input type="checkbox"/> Ferita da taglio<br><input type="checkbox"/> Annegamento<br><input type="checkbox"/> Svenimento | <input type="checkbox"/> Vomito<br><input type="checkbox"/> Crisi di panico<br><input type="checkbox"/> Emorragia<br><input type="checkbox"/> Convulsioni | <input type="checkbox"/> Trauma (specificare la parte del corpo):<br>.....<br>.....<br><input type="checkbox"/> Altro (.....) |
| Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Nessuna<br><input type="checkbox"/> 118                                                                                          | <input type="checkbox"/> Guardia Costiera<br><input type="checkbox"/> Altro (.....)                                           |

Descrizione evento:

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti:

Firma: